

CIG 79782861E3

Procedura negoziale nei settori speciali sotto soglia comunitaria

finalizzata alla individuazione di contraente per

la stipula di contratto pubblico di servizi

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di Selezione, attivazione tirocini e percorso di inserimento nuove

risorse e formazione in materia di sicurezza

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____ in Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. in via Foro Boario n. 27, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.,

tra

la Società **FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.**, in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Foro Boario n. 27, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata dal dott. Stefano Masola, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della FER;

e

_____ con sede legale a _____ in via _____ n. __, codice fiscale e partita I.V.A. _____, in seguito indicata per brevità 'IMPRESA' ovvero 'Operatore Economico', rappresentata nel presente atto dal Sig. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, come risulta dalla documentazione allegata.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non

materialmente allegati, la seguente documentazione che l'Operatore Economico

dichiara di ben conoscere ed accettare senza obiezione o riserva alcuna:

- la lettera di invito FER e tutta la documentazione ad essa allegata con la quale è stata indetta procedura CIG 79782861E3– Servizio di Selezione, attivazione tirocini e percorso di inserimento nuove risorse e formazione in materia di sicurezza oltre eventuale rinnovo;
- la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica e le dichiarazioni ad esse allegata presentate dall'Operatore Economico in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del presente contratto;
- la documentazione comunque acquisita agli atti da FER in merito alla procedura in argomento.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

FER affida al IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, lo svolgimento del Servizio di Selezione, attivazione tirocini e percorso di inserimento nuove risorse e formazione in materia di sicurezza a favore di FER, secondo le specifiche di cui al presente contratto.

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno di volta in volta attivate da FER previa emissione di apposito ordine scritto recante il dettaglio delle prestazioni da eseguirsi e i termini per l'esecuzione delle stesse secondo normativa vigente in materia e di quanto previsto nel presente Contratto, nella lettera di invito di FER e nell'offerta presentata dal IMPRESA stesso.

Nell'ambito dell'espletamento dell'incarico l'Operatore Economico non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici aziendali di FER né potrà impegnare in alcun modo la stessa FER se non

preventivamente autorizzato.

Le prestazioni ricomprese nell'appalto potranno prevedere sessioni di lavoro congiunto senza che questo possa dare diritto a pretese di qualsiasi genere da parte dell'IMPRESA.

All'esito della procedura selettiva, con la propria offerta tecnica (**All. 1 – Offerta Tecnica**) l'IMPRESA ha proposto migliorie alle prestazioni poste a base gara e pertanto predetta offerta modifica forma parte integrante del presente contratto: il mancato adempimento degli impegni assunti pertanto comporta in ogni caso grave inadempimento contrattuale.

Ciascun singolo ordine potrà prevedere una o più delle seguenti attività specialistiche:

2.1 SUPPORTO ELABORAZIONI BANDI E SCREENING CV

Supporto nella redazione del bando di selezione e analisi e screening dei curricula pervenuti e individuazione dei candidati più idonei con i requisiti richiesti.

2.2 – PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEI TEST

Test da redigere ciascuno di 50 domande a risposta multipla (con 4 risposte alternative), che verteranno in parte su quesiti di cultura generale ed in parte su quesiti relativi alla specifica area di competenza/famiglia professionale oggetto della selezione (per la parte specialistica le materie saranno individuate da FER).

Per ciascun test sarà richiesta l'elaborazione di 4 versioni (con medesime domande/risposte ordinate in maniera differente).

I TEST saranno adeguatamente capaci di discriminare tra prestazioni basse, medie ed elevate, tarati sia in funzione della posizione da ricoprire, che sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei candidati.

2.3 – SOMMINISTRAZIONE DEI TEST E CORREZIONE

	Somministrazione e correzione dei questionari con conseguente redazione di un	
	prima graduatoria (che preveda eventualmente una soglia minima di	
	sbarramento). Le prestazioni ricomprese nella presente fase, da realizzarsi	
	normalmente presso locali FER sono:	
	- convocazione (per iscritto con mezzi che provino l'avvenuta ricezione) a	
	ciascun candidato con un preavviso di almeno 10 giorni;	
	- accoglienza, identificazione e registrazione dei candidati (raccogliendo copia	
	del documento di identità e firma dello stesso);	
	- presentazione delle attività e consegna del materiale necessario;	
	- somministrazione dei questionari in modalità anonima che preveda:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Progettazione dei quesiti, ciascuno con 4 alternative di risposta di cui 	
	una sola esatta;	
	<ul style="list-style-type: none"> • correzione della prova e abbinamento dei codici a barre con i dati 	
	anagrafici secondo il processo indicato:	
	<ul style="list-style-type: none"> • scoring dei moduli risposta e correzione degli elaborati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione della graduatoria anonima (codice individuale e 	
	punteggio);	
	<ul style="list-style-type: none"> • scoring dei moduli anagrafici, abbinamento automatico dei dati tramite il 	
	codice a barre, stesura della graduatoria nominativa e dell'elenco degli	
	ammessi alla successiva fase di selezione;	
	- cura e sorveglianza dell'aula durante lo svolgimento del test;	
	- verbalizzare le operazioni svolte eventualmente annotando contestazioni da	
	parte dei candidati;	
	- correzione dei test e redazione graduatorie.	
	I fascicoli dei test non potranno essere presi in visione, per nessun motivo e sotto	

nessuna forma da persone diverse dai candidati (e con ciò compresi i dipendenti

FER). Ogni copia dei test (sia somministrata che non), a esclusiva cura

dell'IMPRESA, dovrà essere tracciata in modo da garantirne la segretezza sino

alla definitiva approvazione della graduatoria della selezione.

EVENTUALMENTE su richiesta di FER le attività di cui il presente punto 2.3

potranno essere condotte dall'Operatore Economico presso proprie strutture site

in località facilmente accessibili con capienza dell'aula di almeno 50 persone, in

tal caso sarà riconosciuto un importo aggiuntivo come riportato nel successivo

"Art. 3 -Importi".

2.4 – COSTRUZIONE DEL MODELLO DI VALUTAZIONE, COLLOQUI

INDIVIDUALI E GRADUATORIA

L'IMPRESA convocherà i candidati ritenuti idonei (per iscritto con mezzi che

provino l'avvenuta ricezione) con un preavviso di almeno 10 giorni a partecipare

a colloqui orali. I candidati saranno sottoposti, a cura della Commissione

esaminatrice, composta da membri della società FER, a una prova orale che

consisterà in un colloquio atto a verificare le competenze teorico-pratiche del

candidato nelle attività specifiche del ruolo. Per la conduzione dei colloqui,

l'IMPRESA metterà a disposizione, a supporto della commissione, un team di

risorse per l'analisi delle caratteristiche motivazionali e attitudinali dei candidati.

Per ciascun processo selettivo, al termine dei colloqui dovrà essere stilata la

relativa graduatoria e consegnati a FER i report individuali dei candidati nonché

una relazione sul complesso delle attività espletate.

Gli esiti della selezione dovranno essere comunicati dall'IMPRESA per iscritto

(con mezzi che provino l'avvenuta ricezione) a ciascun candidato – sia esso

idoneo, vincitore o escluso - con un preavviso di almeno 10 giorni.

2.5 – SERVIZIO ATTIVAZIONE TIROCINI

Al maturare dell'esigenza di FER potranno essere richieste le attivazioni di tirocini
formativi per personale selezionato (da FER ovvero dall'Operatore Economico).

Sono ricomprese le seguenti attività:

- attivazione del singolo tirocinio per i candidati vincitori;
- attivazione pratiche INAIL e RCT;
- inoltro delle comunicazioni obbligatorie.

2.6 – SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA SICUREZZA

Preventivamente all'avvio delle prestazioni di cui il presente punto, l'IMPRESA è
tenuta a visitare i contesti operativi in cui FER svolge attività al fine di valutare nel
dettaglio i rischi specifici derivanti dall'utilizzo delle specifiche attrezzature, mezzi,
macchine di lavoro nonché dell'ambiente di lavoro.

All'esito di tale visita l'Impresa redigerà una relazione di analisi (anche in forma
sintetica) che presenterà a direttore esecuzione contratto per le opportune
valutazioni.

Attraverso docenti ed esperti di comprovata capacità ed esperienza specifica nel
campo, il cui profilo e il cui programma formativo saranno soggetto ad
approvazione espressa da parte di FER (che potrà richiedere la sostituzione del
nominativo ovvero la modifica dell'offerta formativa), dovranno essere condotte
aule di formazione in materia di sicurezza per le seguenti materie:

- a. formazione per primo soccorso;
- b. formazione generale sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. formazione specifica sui luoghi di lavoro rischio basso
- d. formazione specifica sui luoghi di lavoro rischio medio
- e. formazione in materia ambientale – gestione rifiuti

	f. formazione su antincendio (rischio medio);	
	g. formazione per rischio lavori in quota;	
	h. formazione per macchine e attrezzature (accordo Stato-Regioni);	
	h.1 carrelli elevatori	
	h.2 gru su autocarro	
	h.3 piattaforme mobili elevabili	
	h.4 caricatore strada rotaia	
	h.5 carro ponte	
	h.6 escavatore idraulico	
	h.7 mini escavatore idraulico	
	i. formazione per RLS;	
	j. formazione SPP;	
	k. formazione preposti;	
	l. formazione rischio elettrico PEI, PAV, PEI;	
	m. tenuta d'aula formatori	
	n. formazione dirigenti	
	o. aggiornamenti nelle precedenti materie.	
	Laddove le norme non prevedano un tetto massimo di partecipanti o che questo sia superiore a 15 persone, le aule potranno essere composte al massimo da 15 partecipanti. Le aule avranno una durata in funzione della materia come da disciplina specifica del singolo campo in ottemperanza alle disposizioni previste dal " <i>Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro</i> " D.Lgs. 81/2008. La durata giornaliera sarà di 8 ore con orario presunto dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30. Laddove la formazione richiesta non superi le 4 ore sarà facoltà di FER richiedere, a parità di importo, l'attivazione di più aule con diversa	

composizione.

Sono da intendersi ricomprese nelle prestazioni di cui il presente punto:

- tenuta dei registri con indicazione delle materie affrontate ed elenchi dei presenti;
- la segnalazione di eventuali difformità nella partecipazione del personale;
- somministrazioni di test di apprendimento;
- elaborazione quali-quantitativo relativa all'andamento di ogni corso
- attestati di partecipazione;
- l'eventuale (su richiesta del direttore esecuzione contratto) caricamento di attestati, registri e documentazione sui portali degli Enti di riferimento (Regione, AUSL, Etc.).

2.7 SEDI SVOLGIMENTO ATTIVITA' DEL PRECEDENTE PUNTO 2.6

EVENTUALMENTE su richiesta di FER le attività di cui il precedente punto 2.6 potranno essere condotte dall'Operatore Economico presso proprie strutture nonché presso altre strutture individuale congiuntamente ed esterne a FER site in località facilmente accessibili: in tal caso sarà riconosciuto un importo aggiuntivo.

2.8 – SERVIZI SECONDARI

L'offerente sarà tenuto a prestare per tutta la durata del presente contratto un servizio di consulenza continuativa in materia di valutazione dei rischi e consulenze specifiche in materia di sicurezza. A tal fine l'operatore economico metterà a disposizione consulenti qualificati in funzione delle attività da svolgere con particolare riferimento alle seguenti materie: documento di valutazione dei rischi, gestione rifiuti, analisi documenti della sicurezza.

Le prestazioni di cui il presente punto potranno prevedere la redazione di specifici pareri scritti ovvero di elaborati.

ART. 3 - IMPORTI

L'importo massimo stimato del presente contratto è fissato in euro 440.000,00 di cui euro 240.000,00 per il primo triennio ed euro 160.00,00 laddove FER eserciti, a proprio insindacabile giudizio opzione di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali (ivi compresi i prezzi di seguito riportati) per ulteriori 24 mesi.

Contratto 'A MISURA', ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/16, pertanto l'importo potrà variare in funzione delle attività realmente prestate. All'insorgere delle esigenze, FER con l'emissione di apposito ordine indicherà, in relazione al precedente art. 2, le prestazioni da eseguirsi, le relative quantità da fornire nonché i tempi di esecuzione.

Per le prestazioni individuate al precedente art. 2 saranno praticati i prezzi meglio individuati nell'offerta presentata in sede di gara dall'IMPRESA (**All. 2 - Offerta Economica**).

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA CONTRATTUALE

Il servizio avrà decorrenza dall'invio con posta certificata del primo ordinativo di fornitura recante i servizi da prestare e i termini per l'esecuzione degli stessi.

L'incarico scadrà 36 mesi dopo la sottoscrizione. L'eventuale rinnovo potrà essere disposto da FER a pari condizioni entro 30 giorni dalla precedente scadenza e per la durata di ulteriori 24 mesi.

In ogni caso di scadenza e/o interruzione e/o rescissione del rapporto contrattuale, l'Operatore Economico, su richiesta di FER, si impegna comunque ad assicurare la prosecuzione delle proprie attività, per un periodo massimo di 180 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze a FER ad un soggetto subentrante.

Nelle more dell'affidamento del nuovo servizio, allo scadere dei termini di cui

sopra, FER potrà esercitare unilateralmente la facoltà di prorogare il presente per ulteriori 180 giorni fermi gli importi massimi stimati.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL IMPRESA

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire l'incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e tenuto ad osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle prestazioni in ogni loro fase.

L'IMPRESA è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008.

L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

L'Operatore Economico, nell'espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore.

L'Operatore Economico è, inoltre, obbligato a:

- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto;

- svolgere l'incarico impiegando mezzi in disponibilità e proprie risorse, assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e conseguenti nonché i rischi correlati;
- mantenere i requisiti di partecipazione alla procedura d'appalto pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e l'escussione, per l'intero importo, della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;
- designare all'interno del proprio organico un "Leader" del "Team di progetto" in possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo;
- garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di FER, entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte di FER;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la soddisfazione delle esigenze di FER;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER pena la risoluzione per grave inadempimento e l'escussione, per l'intero importo, della cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16;
- mettere a disposizione di FER periodici rapporti sullo stato di avanzamento delle prestazioni richieste da ciascun applicativo nonché sulla situazione contabile;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa e/o trattativa condotta

	per conto di FER;	
	- garantire la trasparenza dei rapporti con soggetti terzi interessati dal presente contratto (candidati / tirocinanti / professionisti sub-incaricati / INAIL / altri Enti etc.) dando sempre opportuna conoscenza a FER;	
	- assicurare la completa gestione del programma formativo di FER ivi compresa la gestione documentale dello stesso;	
	- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio;	
	- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le normative relative all'applicazione del D.Lgs 196/2003.	
	Laddove per sopravvenuti motivi (estinzione del rapporto lavorativo con il professionista, motivo di forza maggiore, cause di incompatibilità, perdita dei requisiti, etc.), sia necessaria la sostituzione di un membro del "team" dedicato alla commessa, l'IMPRESA potrà richiedere tale sostituzione dandone opportuna motivazione scritta a FER. L'eventuale sostituzione potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta di FER.	
	ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL IMPRESA	
	L'Operatore Economico è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.	
	L'Operatore Economico è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla risoluzione di eventuali problematiche dovessero verificarsi e che comportino responsabilità per FER.	

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate:

- Policy Privacy FER.
 - Informativa per il trattamento dei dati nella ricerca e nella selezione del Personale;
 - Informativa per il trattamento dei dati personali – fornitori e terzi;
- Cookie Policy. Reperibili alla pagina web: http://www.fer.it/?page_id=42

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà mediante ricezione di fattura per le prestazioni eseguite.

Gli importi saranno liquidati in 60 giorni data fattura fine mese, esclusivamente a seguito dell'acquisizione con esito positivo del documento di regolarità contributiva 'DURC' e delle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. Le fatturazioni avranno, in riferimento al singolo ordine, le seguenti scadenze:

- Acconto del 20% all'emissione dell'ordine;
- 60 % all'avvenuta comunicazione di completa esecuzione delle prestazioni affidate a tale scopo l'Operatore Economico dovrà trasmettere a FER un report (anche in forma sintetica) delle prestazioni realizzate;
- Saldo del 20 % alla verifica di conformità con buon esito effettuata dal DEC entro 30 giorni dal completamento delle prestazioni.

ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, l'Operatore Economico è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti tutte le transazioni correlate al presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori / subfornitori / subcontraenti / imprese collegati a qualsiasi titolo interessate

all'oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriali del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'Operatore Economico non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3, L. 136/2010.

L'omessa indicazione del CIG nelle fatture comporterà il respingimento delle stesse.

L'Operatore Economico dichiara che i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica sono i seguenti:

1) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

2) Banca _____ Filiale di _____, con codice IBAN _____;

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:

- _____, C.F. _____;

- _____, C.F. _____.

L'Operatore Economico è tenuto a comunicare a FER eventuali variazioni relative a suddetti conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui medesimi, entro massimo 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di intervenuta variazione.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA e ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Operatore Economico ha costituito Cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/16 mediante _____ n° _____ rilasciata da _____ filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al 10 % degli importi stimati

per il primo triennio – euro _____ euro – e con l'impegno del

garante a rinnovare la garanzia in caso di esercizio da parte di FER dell'opzione di rinnovo.

FER potrà disporre l'incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l'Operatore Economico venga meno agli impegni assunti; l'Operatore Economico è pertanto tenuto a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l'esecuzione del contratto.

FER ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs 209/2005 imputabili a negligenze, errori e/o omissioni. In ogni caso la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ivi compresa la perdita dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs. 50/16 e speciali previsti dal bando di gara, comporterà l'escussione per intero della cauzione.

In merito l'Operatore Economico ha presentato Polizza di Assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'art. 110/112 c.3 del D.Lgs 209/2005 n.

_____ rilasciata da _____ in data _____ con massimale minimo di euro 5.000.000,00 ed è impegnato a mantenere in essere detta polizza, ovvero polizza equivalente, per l'intera durata del presente rapporto contrattuale.

ART. 11 – PENALI

La penale giornaliera da applicare in caso di ritardo è pari allo 1 per mille del valore riferito al singolo ordine.

Nel caso in cui l'importo cumulativo delle penali applicate venga a superare il limite massimo del 10% del valore convenzionale del contratto di cui all'art. 7, saranno promosse le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/16.

In ogni caso, FER potrà richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi di quanto previsto all'art. 1223 del Codice Civile, eccedenti il 10% del valore convenzionale del contratto di cui al capoverso che precede.

ART. 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE DI INTEGRITÀ

FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 61 punto 3 delle condizioni generali di contratto.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16.

Qualora si verificano le condizioni previste all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16,

FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'Operatore Economico.

La Stazione Appaltante risolverà il contratto in danno qualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti dal Bando di gara introdotti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed escutere per intero la cauzione ex art. 103 del D.lgs. 50/16

Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:

-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;

-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione

di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese

illicite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della

procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura;

-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l'omessa denuncia di

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

L'affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche "Clausole di integrità" nei

contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non

concederà autorizzazione di subappalto.

ART. 13 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto, il cottimo e il sub-affidamento è ammesso nella misura massima

del 40% ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 (così come modificato dal D.I. 32/19

e s.m.i.) nelle forme e modalità descritte da summenzionata norma. È

tassativamente vietata la cessione del contratto.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, se ed

in quanto applicabili, le norme contenute nel:

- D.Lgs 50/16. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- D.P.R. 207/2010. "Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06";

- Linee guida ANAC.

ART. 15– CONTROVERSIE

È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente per eventuali vertenze

giudiziarie è quello di Ferrara.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione.

L'imposta di bollo sarà assolta a cura di FER in modo virtuale come da autorizzazione N. Prot. 20517/2019 del 02/05/2019 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara. In occasione del primo pagamento FER decurterà per intero le spese sostenute per registrazione e imposta di bollo.

Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.

il Direttore Generale

dott. Stefano Masola

per l'Operatore Economico

il _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dal IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e16.

per l'Operatore Economico

il _____
